

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 2006

recante approvazione, a nome della Comunità europea, delle modifiche degli allegati V e VIII dell'accordo fra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale

[notificata con il numero C(2006) 3327]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/854/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 97/132/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale ⁽²⁾ (l'«accordo»), prevede la possibilità di riconoscere l'equivalenza dei sistemi di controllo e di certificazione della Nuova Zelanda per le carni fresche e i prodotti a base di carne e per altri prodotti di origine animale.

(2) Nella riunione del 20 ottobre 2005, il comitato di gestione dell'accordo istituito in conformità dell'articolo 16 dell'accordo («il comitato»), ha formulato una raccomandazione volta a determinare l'equivalenza dei requisiti sanitari per api vive e bombi. Inoltre il Comitato ha formulato raccomandazioni per l'equivalenza dei sistemi di certificazione e suggerimenti circa le procedure più adatte per effettuare i controlli fisici delle importazioni in questione.

(3) Per seguire le raccomandazioni del comitato è opportuno modificare gli allegati V e VIII dell'accordo.

(4) Inoltre l'allegato V dell'accordo deve essere aggiornato a seguito dell'entrata in vigore della direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio ⁽³⁾. Gli allegati V e VIII devono essere aggiornati in vista dell'introduzione del regolamento (CE) n. 1688/2005 della Commissione, del 14 ottobre 2005, che attua il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le garanzie speciali relative alla salmonezza per partite di talune carni e di uova destinate alla Finlandia e alla Svezia ⁽⁴⁾.

(5) Le suddette modifiche devono essere approvate a nome della Comunità.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽¹⁾ GU L 57 del 26.2.1997, pag. 4. Decisione modificata dalla decisione 1999/837/CE (GU L 332 del 23.12.1999, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 57 del 26.2.1997, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; rettifica nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 271 del 15.10.2005, pag. 17.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Facendo seguito alle raccomandazioni espresse dal comitato di gestione misto, istituito conformemente alle disposizioni dell'articolo 16 dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, sono approvate a nome della Comunità europea le modifiche degli allegati V e VIII.

Il testo di uno scambio di lettere che fa parte dell'accordo con la Nuova Zelanda, ivi compresi gli emendamenti degli allegati V e VIII dell'accordo, è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il direttore generale per la salute e la tutela dei consumatori è quindi abilitato a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

La presente decisione si applica il primo giorno del mese successivo a quello in cui la Nuova Zelanda notifica per iscritto alla Commissione che le proprie procedure interne per l'approvazione delle modifiche di cui all'articolo 1 sono state completate.

La Commissione informa tempestivamente il Consiglio e gli Stati membri in merito a tale notifica.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2006.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione